

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REPERIBILITA' DI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA.

DISCIPLINARE TECNICO

dall'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n°3 del 2004.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Sant'Andrea (d'ora in poi chiamata Azienda) intende procedere alla reperibilità acquisizione di spazi, risorse e servizi da utilizzare per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale da parte del personale medico dipendente in regime esclusivo, che ha optato per l'Attività di Libera Professione Intramuraria (A.L.P.I.),

Tale necessità nasce dall'indisponibilità da parte dell'Azienda di spazi sufficienti a coprire l'intera attività svolta in Libera Professione intramoenia allargata.

Per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale, di ricovero a ciclo continuo e a ciclo diurno, la struttura affidataria dovrà mettere a disposizione dell'Azienda locali ambulatoriali, impianti e attrezzature tecnologiche, materiali di consumo (farmaci, presidi, dispositivi, e quant'altro necessario), personale medico, tecnico-infermieristico, ausiliario e amministrativo, servizi di supporto diretto e indiretto, come meglio specificato negli articoli seguenti.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Strutture aggiudicatarie dovranno attenersi a quanto stabilito nel presente Disciplinare Tecnico e nel rispetto di tutte le normative emanate e vigenti in tema di A.L.P.I.

Gli impianti tecnologici utilizzati presso le strutture dovranno possedere tutte le certificazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

I riferimenti normativi regionali in materiali di A.L.P.I. prevedono che, qualora dalla ricognizione degli spazi interni da destinare all'A.L.P.I. risultasse una dimostrata indisponibilità, le Aziende Ospedaliere possano essere autorizzate dalla Regione, nei limiti delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, anche parzialmente, spazi che corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del Collegio di Direzione.

Il Legislatore inoltre sottolinea che l'acquisto o la locazione siano l'unico strumento per acquisire gli spazi necessari a garantire lo svolgimento dell'A.L.P.I. presso strutture sanitarie private autorizzate non accreditate, mentre identifica la possibilità di stipulare convenzioni solo con altri soggetti pubblici (art. 1 comma 4 della legge 3 agosto 2007 n° 120).

La disponibilità di spazi esterni sostitutivi può riguardare camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo, di attrezzature di diagnostica strumentale, di laboratorio e riabilitative o sale operatorie nonché di spazi ambulatoriali presso strutture non accreditate da destinare ad attività professionale intramuraria (DPCM 27 marzo 2000).

La normativa di riferimento è la seguente:

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica"
- D.lgs. 502/92, 229/99 –Riordino della disciplina in materia sanitaria" 8e successive modificazioni ed integrazioni) art. 4 – commi 10 e 11;
- Legge 23 dicembre 1994, n.724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
- Legge 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" art. 1 commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti;
- Decreto Legislativo 157/97 convertito nella legge 272/97, art. 1 e del D.M. 31/7/97, art. 1, recanti disposizioni in materia di attività libero professionale e di incompatibilità del personale della Dirigenza Sanitaria, in attuazione dell'art. 1 della Legge 23.12.1996 n. 662 e dell'art. 72 della Legge n. 448/98 del Decreto Legislativo 229/99, attuativo della Legge delega n. 418/98 e successive modificazioni;
- D.M. 28 febbraio 1997 "Attività libero-professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.";
- D.M. 11 giugno 1997 "Fissazione dei termini per l'attivazione libero-professionale intramuraria";
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- Circolare 25 marzo 1999, n. 69/E Min. Finanze "Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e dalle altre figure professionali del S.S.N.";
- Decreto legislativo 29luglio 2000, n. 49 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari";
- DPCM 27 marzo 2000 "Atto indirizzo coordinamento concernente attività libero-professionale intramuraria personale dirigenza Sanitaria S.S.N." pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26/5/2000,

- Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 per il potenziamento delle strutture per l’attività libero professionale dei dirigenti sanitari”;
- Legge n. 388 del 23/12/2000
- Contratti Nazionali 8 giugno 2000 e 3 settembre 2005 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica e Amministrativa, nonché per la parte compatibile, Accordo collettivo nazionale 23/03/2005 per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) in servizio presso il PTV;
- Legge n. 1 del 08/01/2002 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 – definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.;
- Legge 26 maggio 2004, n. 138 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica;
- Attuazione art. 9 del CCNL 08/06/2000 dell’area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’area della Dirigenza Sanitaria Professionale tecnica e Amministrativa fornita dalla Regione Lazio prot. 361/SP del07/04/2006;
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 “Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria”;
- DGR regione Lazio n° 342 del 08 maggio 2008 “approvazione Linee guida per l’esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio”.
- Legge 4 dicembre 2008 n° 189 (art. 1 –bis) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008 n° 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”.
- Legge 8 novembre 2012, n° 189 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;
- Decreto del Commissario ad acta n. U0008 del 10/02/2011 Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" e smi. Allegato C

- Accordo, ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 3 agosto 2007 n° 120 e successive modificazioni, tra il governo, le Regioni e le Provincia autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN – N60/CSR del 13 marzo 2013;
- Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera, a-bis della legge 3 agosto 2007, n.120 e successive modificazioni”,
- Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n* U00440 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto le Nuove Linee Guida per l'esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio;
- Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n* U00299 del 01 luglio 2015 avente ad oggetto la riformulazione art. 12 comma 4 delle nuove linee sull'attività Libero Professione Intramuraria.

ART. 3 – DURATA APPALTO

Il contratto avrà una durata pari 36 mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi con decisione unilaterale dell'Azienda alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4- REQUISITI PRELIMINARI DI PARTECIPAZIONE

La struttura affidataria dovrà possedere o rispettare i seguenti requisiti minimi preliminari;

- natura giuridica all'atto del procedimento di aggiudicazione: struttura sanitaria privata autorizzata e non accreditate.
- Legge regionale 03 marzo 2003 n° 4; Norme in materiale di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.
- DCA Regione Lazio n° U008/2011 e s.m.i – Allegato C
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n°70; Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.
- titolarità di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge 724/1994 e s.m.i. e della L.R. 3 marzo 2003, n° 4 s.m.i. nelle discipline individuate in allegato 1.

- Compatibilità dei locali offerti alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta.
- Conformità dei locali e delle metrature alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
- Conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi e con le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Ubicazione nel territorio del Comune di Roma
- Facilmente raggiungibile con mezzi pubblici o mediante mezzi propri.
- Possibilità di parcheggio in sede o nelle aree limitrofe
- Fruibilità e accessibilità da parte di utenti diversamente abili

ART. 5 – REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in A.L.P.I. da parte dell'Azienda, le Strutture affidatarie dovranno possedere, all'atto di aggiudicazione, i seguenti requisiti strutturali e impiantistici, la cui dotazione minima in termini di numerosità è specificata nell'allegato 2:

1. **Locali ambulatoriali** conformi ai requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio- sanitarie di cui al DCA n° 8 del febbraio 2011 e s.m.i., con particolare riferimento ai requisiti strutturali, tecnologici e strumentali, compresi i requisiti previsti per la chirurgia ambulatoriale, ivi specificati.

La Struttura affidataria dovrà inoltre garantire la presenza di una infrastruttura informatica dotata di C.E.D., cablaggi e una rete informatica con punti di accesso in tutti i locali sanitari, compresa preferibilmente la rete Wi-Fi in grado di garantire il corretto funzionamento degli applicativi dell'Azienda per il corretto funzionamento del flusso di prenotazione, accettazione, pagamento, riscossione delle attività erogate dall'A.L.P.I...

Sarà cura delle Strutture affidatarie assicurare il corretto utilizzo di tali spazi e l'immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità o malfunzionamento, al fine di evitare interruzioni del servizio oggetto dell'accordo.

Gli spazi, i locali ambulatoriali in uso per l'A.L.P.I. dovranno essere costantemente in perfetta efficienza, puliti ed in ordine e dovrà essere garantita la loro pulizia e sanificazione ordinaria e periodica a carico della struttura sanitaria.

Le operazioni periodiche e straordinarie di pulizia, disinfezione e disinfestazione dovranno essere pianificate e annotate in apposito registro e controfirmate dall'operatore responsabile di tale attività e non devono provocare alcuna interruzione della continuità del servizio. Tale attività dovrà essere effettuata a cura e spesa della struttura sanitaria.

ART. 6 - RISORSE TECNOLOGICHE E ATTREZZATURE

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in A.L.P.I. da parte dell'azienda, le Strutture affidatarie dovranno possedere all'atto dell'aggiudicazione, per i servizi ambulatoriali le seguenti dotazioni.

- 1. Servizio/ambulatorio di diagnostica cardiovascolare dotato di;**
 - a. Elettrocardiografo**
 - b. Ecocardiografo color doppler**
 - c. Cicloergometro**
 - d. Ecg Holter**
 - e. Holter pressorio**
 - f. Isteroscopio**
 - g. Ecografo**
- 2. Ambulatori specialistici per le seguenti discipline**
 - a. Cardiochirurgia**
 - b. Cardiologia**
 - c. Chirurgia generale**
 - d. Medicina Interna**
 - e. Otorinolaringoiatria con Riunito e possibilità di Rinofibrobroncosopia**

Verranno prese in considerazione anche manifestazioni di interesse da parte di strutture che non possiedano tutti i servizi citati, purché abbiano i requisiti strutturali di cui all'allegato 2 e siano rispondenti alle esigenze dell'Azienda.

Sarà cura delle strutture affidatarie garantire il corretto utilizzo di tali attrezzature tecnologiche e l'immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale malfunzionamento al fine di verificarne l'impatto sulla programmazione effettuata ed evitare interruzioni del servizio oggetto del contratto. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tecnologiche e la loro immediata sostituzione e/o riparazione in caso di guasto è posta a totale carico della struttura sanitaria.

Le apparecchiature tecnologiche in dotazione dell'aggiudicatario utilizzate per l'A.L.P.I. dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e dovranno essere mantenute costantemente in perfetta efficienza, pulite e in ordine.

È compito e responsabilità della Struttura affidataria:

- assicurare la manutenzione ordinaria preventiva e correttiva delle attrezzature sanitarie in uso
- garantire l'approvvigionamento del materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento delle attrezzature nonché il controllo dell'efficienza dello strumentario e del materiale in dotazione

- garantire la pulizia e la sanificazione ordinaria e periodica delle dotazioni strumentali e il ricondizionamento/sanificazione/sterilizzazione dei materiali, presidi e dispositivi pluriuso
- le operazioni periodiche e straordinarie di pulizia, disinfezione e sterilizzazione previste dovranno essere eseguite e annotate in apposito registro e controfirmate dall'operatore responsabile di tale attività

L'efficienza delle apparecchiature e dei dispositivi, la loro pulizia e buona conservazione e lo stato di manutenzione preventiva e correttiva potranno essere verificate dall'Azienda in qualsiasi momento attraverso l'esecuzione di verifiche ispettive da eseguirsi secondo le procedure aziendali e l'utilizzo di apposite check-list di verifica.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DOMANDA

Le strutture dovranno presentare istanza di partecipazione, in formato pdf, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, che dovrà indicare quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del presente disciplinare tecnico; alla predetta istanza dovrà essere allegato copia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.

La mancata indicazione dei suddetti elementi non consentirà di dare una corretta valutazione all'istanza presentata.

ART. 8 – MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda, datata e firmata, e la documentazione allegata, dovrà essere indirizzata al Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea – Via di Grottarossa n. 1035/1039 – 00189 Roma, entro il termine di scadenza di seguito indicato.

La domanda, in formato pdf, recante la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la reperibilità di spazi per lo svolgimento di prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria”, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata, mediante l'account di posta certificata dell'istante, all'indirizzo protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it.

Saranno ritenute valide unicamente le domande pervenute **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse** sul sito internet dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea; il termine fissato è perentorio, l'eventuale riserva per un invio successivo di documenti è privo di effetti.

ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione della Struttura l'Azienda considererà;

- Requisiti risorse tecnologiche e attrezzature
- Distanza dalla Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;
- Collegamento trasporti pubblici, parcheggio
- Servizi aggiuntivi

ART. 10 – SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in A.L.P.I. da parte dell'Azienda, la Struttura affidataria dovrà garantire, all'atto dell'aggiudicazione, le coperture di servizi generali e di supporto come appresso specificato.

1. Servizi organizzativi e amministrativi

- Segreteria Direzione Sanitaria
- Segreteria Direzione Amministrativa
- Servizio informazioni-Urp
- Servizio prenotazione, accettazione, pagamento e riscossione delle attività erogate con annesso ufficio di segreteria/back office

2. Servizi sanitari e generali:

- Servizio di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione
- Servizio di sterilizzazione e disinfezione/ricondizionamento dei dispositivi pluriuso
- Gestione e smaltimento dei rifiuti
- Manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva delle attrezzature e apparecchiature sanitarie in uso
- Approvvigionamento dei materiali di consumo necessari, compresi i farmaci, dispositivi monouso e pluriuso per l'espletamento delle attività assistenziali di ricovero e ambulatoriali, nonché per il corretto funzionamento delle attrezzature in dotazione

Sarà cura della struttura garantire l'utilizzo appropriato ed efficiente degli spazi, delle attrezzature e dei servizi generali e di supporto e assicurare l'immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità e malfunzionamento al fine di evitare interruzioni del servizio oggetto del contratto.

L'efficienza e il corretto funzionamento dei servizi generali e di supporto potranno essere verificate dall'Azienda in qualsiasi momento attraverso l'esecuzione di verifiche ispettive di seconda istanza da eseguirsi secondo le procedure aziendali e l'utilizzo di apposite check-list di verifica.

Le strutture aggiudicatrici potranno inoltre concordare richieste/proposte al Referente dell'Azienda per migliorare la qualità del servizio erogato.

ART. 11 - RISORSE UMANE

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in A.L.P.I. da parte dell'Azienda, le Strutture affidatarie dovranno garantire, all'atto dell'aggiudicazione, una dotazione di personale amministrativo di supporto, come di seguito specificato;

1. Personale amministrativo in numero sufficiente a garantire:

- a. Il servizio informazioni – URP
- b. Il servizio di prenotazione, accettazione, fatturazione, pagamento e riscossione delle attività erogate
- c. Ufficio di segreteria/back office per il controllo della corretta gestione della prenotazione e accettazione delle prestazioni e per l'estrazione dei dati ai fini organizzativi, amministrativi e sanitari, con gli strumenti messi a disposizione dell'Azienda Ospedaliera inerenti i servizi di prenotazione, accettazione, riscossione e fatturazione (Sistema Applicativo Aziendale UNICA).

La Struttura affidataria dovrà altresì garantire la gestione del rilascio e dell'aggiornamento delle password agli operatori per l'accesso a tutti i sistemi gestionali, sanitari e amministrativi, in quanto responsabile della sicurezza del dato.

ART. 12 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'E CONTROLLI DI QUALITA'

La Struttura affidataria dovrà garantire lo svolgimento, da parte del personale medico dipendente dell'Azienda in regime esclusivo che ha optato per l'A.L.P.I., di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale a ciclo continuo e diurno, mettendo a disposizione dell'Azienda le risorse strutturali, impiantistiche, tecnologiche e umane come descritte nei relativi articoli, nonché assicurare i servizi generali e di supporto come descritti nel relativo articolo.

L'organizzazione e la pianificazione delle attività assistenziali suddette sarà a cura della Direzione Sanitaria dell'Azienda che nominerà con apposito atto, successivo all'aggiudicazione, un Referente aziendale che sarà responsabile del corretto andamento del contratto.

Il Referente aziendale eseguirà a suo insindacabile giudizio il controllo quali/quantitativo sulle attività e sui servizi erogati, in rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal contratto. In particolare, il Referente aziendale, eventualmente con il supporto delle funzioni aziendali competenti, verificherà sistematicamente:

- L'efficienza delle apparecchiature e dei dispositivi, la loro pulizia e buona conservazione e lo stato di manutenzione preventiva e correttiva;
- L'efficienza degli impianti tecnologici e il mantenimento dei requisiti di cui al DCA 8/2011 e smi;
- L'efficienza e il corretto funzionamento dei servizi generali e di supporto

Mediante verifiche ispettive da eseguirsi secondo le procedure aziendali e l'utilizzo di apposite ceck-list di verifica.

Il referente aziendale verificherà altresì il rispetto della normativa vigente che regola la prenotazione, l'accettazione/dismissione, fatturazione, pagamento e riscossione delle attività erogate, nonché i relativi flussi informativi regionali, in collaborazione con il SIO aziendale.

ART. 13 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, comunque venuti a conoscenza della Struttura aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del contratto e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della stessa Struttura aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Disciplinare Tecnico, salvo esplicita autorizzazione della stessa Azienda.

La Struttura aggiudicataria in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuta in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni dall'Azienda Ospedaliera a;

- Garantire adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- Non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea;
- Non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- Garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.lgs. n°196/2003, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del Decreto in questione;
- Attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs. 196/2003 tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché l'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

Il titolare del trattamento è l'Azienda; la Struttura aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

ART. 14 – INADEMPIENZE E PENALI

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienza nell'osservanza delle clausole contrattuali o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda – previa contestazione a mezzo raccomandata o PEC – potrà diffidare la Struttura aggiudicataria all'esatta esecuzione del servizio, chiedendo chiarimenti circa le motivazioni dell'inadempienza.

Trascorso il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione o in presenza di motivazioni condivisibili e/o inappropriate ad insindacabile giudizio dell'Azienda si procederà alla riduzione dell'importo della prestazione di lavoro/servizio non eseguiti/parzialmente/imperfettamente eseguiti con applicazione della penale.

ART. 15 CONTROVERSIE

La scelta del numero di strutture Sanitarie, basato rigorosamente sul reale fabbisogno di spazi, è a imprescindibile giudizio dell'Azienda e non può essere oggetto di ricorso o qualsivoglia rivalsa da parte degli esclusi

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Si concorda che, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente atto è competente il Tribunale di Roma.

ALLEGATO 1

Elenco Discipline oggetto di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art.6, comma 6 della Legge 724/1994 e s.m.i. e della L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i.

1. Cardiochirurgia;
2. Cardiologia;
3. Chirurgia generale;
4. Otorinolaringoiatria.

ALLEGATO 2

Dotazione strutturale minima

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in ALPI da parte dell'Azienda, la Struttura affidataria dovrà possedere, all'atto dell'aggiudicazione, la seguente dotazione strutturale minima, come previsti dalla normativa vigente.

1. Locali ambulatoriali:

Locali ambulatoriali, attivi per 46 settimane l'anno, dal lunedì al venerdì, per 6 ore al giorno, di cui:

- Alcuni destinati e attrezzati per l'esecuzione di visite ed esami specialistici come da DCA 8/2011 e smi Allegato C;
- Alcuni destinati e attrezzati per l'esecuzione di interventi chirurgici ambulatoriali come da Appendici del DCA 35/2019.